

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	2088		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	2088		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3648)	2088	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	2088	Senatore RAFFEINER: Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3666);	
Minimo iscrivibile nel Gran Libro di debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3649)	2089	Senatore RAFFEINER: Estensione dei benefici in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3665)	2093
PRESIDENTE	2089, 2090	PRESIDENTE	2093, 2094, 2095, 2096
TOSI, <i>Relatore</i>	2089	MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2093, 2094, 2095, 2096
MERIZZI	2089	BERLOFFA, <i>Relatore</i>	2093, 2094, 2095, 2096
		ANGIOY	2094
		WALTER	2094, 2095
		MERIZZI	2094
		DELCROIX	2095
		GEREMIA	2095
		GUGGENBERG	2096
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		INFANTINO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra. (2117)	2097
Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni	2092	PRESIDENTE	2097, 2098, 2099, 2101, 2102, 2103, 2104
PRESIDENTE	2092	GEREMIA, <i>Relatore</i>	2097, 2099, 2101, 2102, 2103
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	2092	INFANTINO	2097, 2098, 2099, 2100, 2102, 2103
		DELCROIX	2097, 2098, 2099, 2101, 2102
		WALTER	2097, 2102, 2103

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

	PAG.
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2097, 2098, 2100, 2102, 2103
FACCHIN	2098, 2099, 2100, 2101
ANGIOY	2098
SEMERARO GABRIELE	2099
NICOLETTO	2099, 2100, 2101
MERIZZI	2100, 2101
BERLOFFA	2102
MAGLIETTA ed altri: Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo d'Acquisto. (2617);	
TRABUCCHI e D'AMBROSIO: Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo D'Acquisto. (2676)	2104
PRESIDENTE	2104, 2105
PRIORE, <i>Relatore</i>	2104, 2105
DELGROIX	2104
CALABRÒ	2104
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2105
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Vendita a trattativa privata, al Comune di Domodossola, dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali. (3572)	2106
PRESIDENTE	2106
CASTELLI, <i>Relatore</i>	2106
Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta « Campo Bufalano » in Agro romano di proprietà degli eredi Savoia. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3670)	2106
PRESIDENTE	2106, 2107
CASTELLI, <i>Relatore</i>	2106
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SEMERARO GABRIELE ed altri: Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (3530)	2108
PRESIDENTE	2108, 2109, 2110
BIMA, <i>Relatore</i>	2108, 2109
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	2109, 2110
BOTTONELLI	2109, 2110
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2110

La seduta comincia alle 10,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Alicata e Lenza sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bottonelli e Delcroix. Comunico che partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Calabrò.

Comunico inoltre che il deputato Semeraro Gabriele, interviene pure senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 3530, oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 marzo 1958.

Poiché il relatore, onorevole Vicentini, è assente, riferirò io stesso brevemente.

Si tratta della seconda integrazione della legge per l'eliminazione dei cosiddetti enti superflui. Con questo disegno di legge, in sostanza, il Ministro del tesoro propone la seguente formula: vi sono Enti la cui vita deve essere prolungata e qualche volta per il semplice fatto che ci sono ragioni creditizie o debitorie, subite dall'Ente, le quali impediscono la chiusura formale. Fino a quando la chiusura non è stata decretata, c'è sempre il pericolo di una riviviscenza ed ecco perché il Ministro propone di dare al Ministro stesso la facoltà di trasferire da un Ente all'altro determinate somme oppure delegare altro Ente alla riscossione di crediti spettanti a quell'Ente che si vuole chiudere.

I terzi sono garantiti, a parer mio, perché queste devoluzioni di crediti e debiti ad altri Enti vengono effettuate con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Tesoro ha creduto di asseverare il disegno di legge con l'imporre che le somme di cui un Ente che si vuole chiudere fosse debitore verso terzi, siano depo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sitate presso la Banca d'Italia, la quale aprirà un conto corrente particolare (non si dice se il conto corrente sarà per ognuno dei crediti o sarà cumulativo per tutti); comunque la garanzia del deposito presso la Banca d'Italia è prevista.

Propongo pertanto di approvare il disegno di legge. Do lettura dell'articolo unico:

Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 13-bis:

« Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro del tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 6, purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale ».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Minimo iscrivibile nel Gran Libro di debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pub-

blico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 marzo 1958.

Il Relatore onorevole Tosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento abbastanza complesso nell'apparenza, ma molto utile nella sostanza, in forza del quale si tende a regolare differentemente l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico in modo da fissare i minimi iscrivibili, l'arrotondamento nel pagamento degli interessi e le facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli.

Il debito pubblico — come loro sanno — si divide in un debito consolidato e in un debito redimibile e nei Buoni del tesoro.

Gli articoli 1 e 2 servono a fissare il concetto, la meccanica della legge. Con l'articolo 1 viene disposto l'annullamento dei titoli misti tramutati in nominativi o titoli al portatore, con l'articolo 2 si fissa il limite di 5 mila lire di capitale nominale. Anche questa non è una novità: tutti i prestiti che si stanno emettendo non sono mai di taglio inferiore alle 5 mila lire.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolano la circolazione dei titoli: quelli di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarati assegni provvisori; gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 regolano la funzionalità del Gran Libro del debito pubblico e quindi alcune formalità di registrazione, annotazione e cambio.

L'articolo 12 fa riferimento a due speciali prestiti attualmente in circolazione: il prestito redimibile 3,50 per cento del 1934 e i consolidati vigenti.

Detto questo non c'è che da proporre l'approvazione della legge così come è nel testo perché le finalità che si propone non sono soltanto quelle di semplificare le operazioni e di tenere conto di tutti gli aspetti giuridici che il problema può determinare, ma anche di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MERIZZI. Avremmo desiderio che fossero state emesse delle norme per facilitare la conversione dei titoli nominativi in titoli al portatore. Ci sono titoli di 100 lire anteguerra per la cui conversione si spendono più delle cento lire nominali.

TOSI, *Relatore*. Nell'articolo 4 è previsto che le rendite nominative di importo infe-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

riore alle lire 5 mila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo. Sono dichiarate assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona capace e non siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Salva restando la disposizione dell'articolo 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

È abrogato l'articolo 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

(È approvato).

ART. 2.

Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

(È approvato).

ART. 3.

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

(È approvato).

ART. 4.

Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

(È approvato).

ART. 5.

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico oppo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

(È approvato).

ART. 6.

Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito.

Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

(È approvato).

ART. 7.

Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri integrativi separati da quelli relativi alle iscrizioni nominative corrispondenti ai titoli.

(È approvato).

ART. 8.

Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore.

La riunione può essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonché fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione di tale cifra, che eventualmente sopravanza, sarà formato un nuovo assegno provvisorio, secondo le disposizioni dell'articolo 5, in quanto applicabili.

Il riscatto può essere effettuato:

a) per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa Depositi e Prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;

b) per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti.

Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi è ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.

(È approvato).

ART. 9.

Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

(È approvato).

ART. 10.

Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali nel corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

(È approvato).

ART. 11.

Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 possono essere del capitale nominale di lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonché quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 13.

Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

(È approvato).

ART. 14.

In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

(È approvato).

ART. 15.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito Redimibile 5 per cento 1936 e alle Obbligazioni del Prestito Italiano per la Strada ferrata Maremmana.

Gli interessi sui titoli del Prestito Redimibile 5 per cento-1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (3433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni ».

In una precedente riunione, il Relatore, onorevole Cavallaro, fece la sua relazione al disegno di legge che poi rimase in sospenso perché da una parte della Commissione si era fatta la richiesta che l'arrotondamento fosse esteso anche ai pagamenti fatti da privati.

Si era osservato che una tale agevolazione — indubbiamente — avrebbe semplificato le scritture e i conteggi materiali del numerario, ma in effetti si sarebbe arrivati alla eliminazione della lira — anche se non è detto nel provvedimento — e quindi avrebbe portato l'unità monetaria a 5 lire.

Sentiamo ora se il Relatore ha da aggiungere qualcosa alla sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. C'è un articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Vicentini. Mentre il disegno di legge si limita alle sole amministrazioni statali, con l'articolo aggiuntivo si vuole estendere le norme anche alle amministrazioni regionali e provinciali e ai privati. Se il Ministero non ha difficoltà ad accettare l'emendamento aggiuntivo, io sarei favorevole perché mi pare che le preoccupazioni espresse in seno alla Commissione non siano fondate. Secondo me il principio dell'unità monetaria non viene toccato mentre dal punto di vista tecnico è una buona occasione per semplificare le scritture e i conteggi.

Io sarei per l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Vicentini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendendo la parola come componente della Commissione debbo esprimere le mie riserve a questo riguardo. Domando, per esempio, questo: una operazione sui cambi, fatta da un Ente bancario, dovrebbe portare all'arrotondamento delle cinque lire di modo che un franco svizzero non viene pagato 148 ma 150.

Praticamente, mi posso presentare allo sportello di una banca anche per tramutare un solo franco svizzero.

È opportuno, è saggio che noi introduciamo questa norma che non solo investe i riflessi interni e psicologici ma che potrebbe essere applicata quando si tratta di cambiare lire italiane in moneta straniera, alterando la espressione della potenzialità economica della nostra moneta in quell'aspetto delicatissimo che è la valutazione dei cambi? E sappiamo che i cambi procedono anche per mezzo punto, per un quarto di punto. Ecco perché mantengo, non dico le mie perplessità, ma la mia avversità a questo disegno di legge che è uno di quelli che sotto una sana apparenza costituiscono qualche cosa che può alterare psicologicamente e anche di fatto rapporti estremamente delicati.

D'altra parte, anche il Tesoro, avuta notizia, sentore, delle obiezioni che noi l'altra volta abbiamo sollevato sulla inadeguatezza del disegno di legge, pur sapendo di dovere rinunciare a qualche cosa che avrebbe facilitato

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

tato le operazioni contabili, fa capire che si rimette alla nostra volontà.

Propongo quindi di accantonare il disegno di legge, rinviando senza termine la discussione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner: Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3665) e del senatore Raffeiner: Estensione dei benefici in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge di iniziativa del senatore Raffeiner: « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini » e « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche », già approvate dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 marzo 1958. Successivamente proseguiremo la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Infantino, Angioy, Madia, De Totto, Cucco, Vilelli: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14 ed estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti, che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana, del diritto alla pensione di guerra ».

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla in contrario a che le proposte Raffeiner e la proposta Infantino siano discusse successivamente per la doverosa ragione di non adottare provvedimenti diversi per cittadini italiani che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

BERLOFFA, *Relatore*. Ai mutilati ed invalidi dell'ex esercito germanico o delle formazioni da esso organizzate, con la legge 5 gennaio 1955 venne concesso un assegno, non considerato pensione di guerra, pari del resto o quasi dal punto di vista finanziario alle pensioni di guerra delle diverse categorie.

La proposta n. 3665 del senatore Raffeiner, tende ad estendere a questa categoria di mutilati e invalidi il trattamento previsto

dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni riguardante le norme per le pensioni di guerra ai mutilati e invalidi dell'Esercito italiano; estensione che comporterà una definitiva parificazione di carattere finanziario tra mutilati e invalidi dell'ex esercito germanico e quelli dell'esercito italiano.

La primitiva proposta riguardava la concessione degli arretrati dal 1945 fino all'entrata in vigore di questa legge. Il Senato ha creduto di sopprimere i due commi riguardanti gli arretrati, diminuendo così notevolmente la portata finanziaria del provvedimento. Si è potuto calcolare che l'onere sarà inferiore ai 10 milioni annui in quanto la differenza attualmente esistente tra assegni e regolare pensione è minima. Il provvedimento interesserà 1.207 casi di pensione diretta; 538 di pensione indiretta per vedove e orfani e 1.436 casi di pensione indiretta per genitori.

Mi corre l'obbligo di dire che questa sarebbe una sanatoria giuridica della posizione dei mutilati ed invalidi dell'ex-esercito germanico nei riguardi dell'Opera nazionale invalidi e delle altre opere; esse sono già largamente intervenute nell'assistenza degli interessati anche prima dell'emanazione della legge del 1955.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e, avendo rilevato che l'onere è inferiore ai dieci milioni annui, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Per il secondo provvedimento n. 3666, dopo quanto ho già detto, posso brevemente concludere che così come è stata proposta la parificazione ai mutilati e invalidi dell'Esercito italiano di tutti i cittadini di cui all'articolo 9 della legge del 1955, richiamato all'articolo 1 della proposta precedentemente esaminata, anche a coloro che avendo combattuto nelle stesse condizioni nelle formazioni armate organizzate dall'esercito germanico purché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo, verrebbero estesi tutti i benefici già stabiliti per legge in favore dei mutilati e invalidi.

Anche su questo secondo provvedimento esprimo parere favorevole.

Dopo questa relazione, e pronto ad integrarla ove richiesto di particolari, propongo

agli onorevoli colleghi l'approvazione delle due proposte di legge che rispondono ad una viva attesa che gli interessati non hanno mancato di esprimere in diverse circostanze e modi e mi auguro che, se approvate definitivamente, queste due leggi siano viste ovunque e da tutti gli uomini in buona fede come nuove dimostrazioni che il Parlamento democratico d'Italia intende concretamente contribuire alla pacificazione degli animi in tutto il territorio della Repubblica, opera di pacificazione che non può non essere interpretata ed aiutata con lealtà da quanti veramente intendono superare tendenze, programmi ed errori del passato, che così profondamente e dolorosamente hanno inciso anche nella vita della popolazione della provincia di Bolzano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda le due proposte Raffeiner debbo dichiarare che la copertura deve essere a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 e bisogna modificare in tal senso.

Un concetto che deve valere per tutti durante la discussione dei provvedimenti è che non vi possono essere differenziazioni tra cittadini dello stesso Stato; non vi possono essere proposte di legge che passano avanti ad altre. Noi qui siamo tenuti a fare un trattamento identico per tutti i cittadini italiani. Sono convinto che le due proposte Raffeiner debbono essere discusse con quella Infantino e con ciò esprimo una precisa opinione del Tesoro.

ANGIOY. Condivido l'interpretazione data dal Relatore, onorevole Berloff: è un problema che prescinde da valutazioni di carattere politico, perché si tratta di concedere una parificazione a cittadini italiani che hanno partecipato ad azioni di guerra nell'ambito del riconoscimento della belligeranza, con la osservanza delle norme di guerra prescritte dalle leggi internazionali e che non si sono macchiati di reati individuali non contemplati da quelle che sono le norme della condotta di guerra. D'altra parte, già noi abbiamo detto che in relazione alla scorsa guerra il Governo italiano è stato sempre nobilmente all'avanguardia nella valutazione dei servizi resi. Quindi non abbiamo nulla in contrario al parere favorevole espresso nei riguardi delle proposte Raffeiner, anche in considerazione dell'atteggiamento di assoluta lealtà verso il Governo italiano che il senatore Raffeiner ha

voluto manifestare nell'altro ramo del Parlamento.

Noi pensiamo che questa parificazione e questo riconoscimento dei servizi prestati abbiano una contropartita: la eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, nonché il principio della assoluta lealtà da parte di tutti i cittadini rispetto allo Stato. Questi provvedimenti varranno — non solo a pacificare gli animi — ma a rafforzare gli obblighi che i cittadini hanno e debbono avere verso lo Stato e pensiamo che il nuovo gesto del Governo italiano troverà in Alto Adige eco favorevole per sedare preoccupazioni che sono state affacciate.

WALTER. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3666 non abbiamo nulla da dire e si può approvarlo come sta. Per l'altro, il disegno di legge n. 3665, chiediamo che dopo il primo comma dell'articolo 1 sia aggiunta la frase: « sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e sevizie ». Per la proposta di legge n. 2117 chiediamo che sia inclusa la stessa espressione: « sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e sevizie » e che laddove si parla della Repubblica sociale italiana sia modificato: *sedicente Repubblica sociale italiana*. La parola « *sedicente* » è inclusa in tutti gli atti dello Stato.

MERIZZI. Non sono d'accordo sulla pregiudiziale avanzata dal Governo, cioè che sia opportuno abbinare le due proposte Raffeiner con la proposta Infantino, non solo per motivi di ordine procedurale, dato che le prime due proposte sono già state approvate dal Senato mentre la terza è qui in prima lettura, ma anche per una questione di diritto internazionale che è la seguente: la posizione di coloro che hanno servito nell'esercito germanico è ben differente dalla posizione di coloro che hanno servito la cosiddetta Repubblica sociale italiana. Quando noi riconosciamo questi diritti agli alto-atesini, i quali hanno servito nell'esercito tedesco, non facciamo altro che riconoscere il carattere nazionale degli alto-atesini, di appartenenza alla comunità italiana che hanno servito in un esercito straniero, sia pure in seguito alla loro opzione, ma sempre in uno Stato riconosciuto di diritto. Se noi riconosciamo gli appartenenti alle Forze armate della Repubblica sociale non facciamo altro che riconoscere lo stato di diritto della cosiddetta Repubblica sociale.

Le osservazioni dell'onorevole Angioy potranno essere fatte nostre quando esse hanno come finalità la pacificazione di tutti gli ita-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

liani, ma queste considerazioni di equità non compromettono quella che è la differenza e la discriminazione che intendiamo mantenere fra gli alto-atesini e coloro i quali hanno servito la cosiddetta Repubblica sociale italiana.

Io esprimo il mio dissenso alla pregiudiziale fatta dal Sottosegretario e sarà la Commissione che deciderà.

Dichiaro inoltre che non esprimerò voto favorevole se non saranno accolti gli emendamenti proposti dall'onorevole Walter.

Per quanto riguarda gli alto-atesini voterò favorevolmente per una considerazione di carattere internazionale. Sappiano, però, questi allogeni tedeschi che confinano con la mia provincia che lo Stato democratico italiano li pone sullo stesso piano di tutti gli altri cittadini, che non fa alcuna differenza nei loro riguardi nel campo sociale, politico, amministrativo e assistenziale. Lo Stato e il Governo italiano hanno dimostrato nei loro confronti uno spirito di grande liberalità e grande generosità. Voglio sperare che anche i governi democratici futuri conserveranno sempre questo concetto di generosità nei riguardi di gente che deve diventare italiana anche di sentimenti pur non essendo di lingua italiana.

DELCROIX. Sono favorevole a tutte e tre le proposte e desidero ringraziare il Sottosegretario alle pensioni di guerra.

L'onorevole Merizzi ha rilevato, è vero, che esiste una differenza sostanziale fra i due primi e il terzo provvedimento. Ora è bene rilevare, anzi mi sembra opportuno rilevare, che nel caso dei mutilati e invalidi di guerra, dei combattenti e dei congiunti dei caduti appartenenti all'esercito tedesco e alle S. S., non esiste — come egli ritiene — una questione di applicazione di diritto internazionale come si presentava all'indomani della prima guerra mondiale, in quanto allora (e purtroppo i governi del tempo non lo fecero), l'Italia in base al trattato di pace avrebbe dovuto concedere la equiparazione di trattamento ai combattenti, mutilati e invalidi e congiunti dei caduti che venivano a fare parte dello Stato italiano. Nel caso attuale, la situazione è giuridicamente e, potrei dire, moralmente diversa. Si tratta di cittadini che, a un certo momento, hanno rinunciato alla cittadinanza italiana volontariamente, che hanno combattuto in un esercito straniero e successivamente hanno riottenuto la cittadinanza italiana. Quindi, comprendo questo gesto e sono lieto che sia compiuto. Non si riconosce un diritto, ma — e non vorrei mancare di eleganza — si fa una concessione —

quanto mai opportuna — che dimostra la simpatia del Parlamento italiano verso quelle popolazioni. Noi la facciamo con la speranza che valga ad ispirare una maggiore fiducia e lealtà verso la Nazione italiana e verso lo Stato italiano. Mi sembrava, onorevole Merizzi, che nel momento in cui si concedeva la equiparazione di fatto nelle pensioni e nell'assistenza a dei cittadini italiani che avevano rinunciato alla cittadinanza italiana per combattere in un esercito straniero, si facesse un atto di pacificazione nazionale concedendo l'equiparazione ai combattenti, mutilati, invalidi di guerra e congiunti di caduti delle forze armate dell'Italia del Nord, i quali non rispondevano a uno stato di diritto ma a uno stato di guerra che durante il conflitto stesso ebbe i suoi riconoscimenti. D'altra parte mi sembrava che sarebbe triste che per il ricordo di una divisione quanto mai dolorosa anche se fatale si volesse escludere da questo gesto di solidarietà nazionale proprio degli italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Dichiaro che darò voto favorevole a tutti e tre i provvedimenti.

GEREMIA. Signor Presidente, non credo che sia opportuno accettare l'invito a discutere della questione sul piano giuridico, tanto più che si tratta di diritto e il diritto è una cosa certa, una cosa rigida. Qui vogliamo fare un atto politico. D'altra parte, chi abitava in quei tempi nel Nord Italia, laddove si trovava quel governo della cosiddetta Repubblica sociale italiana, sa che cosa è stato fatto nei confronti di tanti nostri giovani fratelli e amici quando li si obbligava a presentarsi alle armi.

Molti hanno potuto sottrarsi, molti altri non hanno potuto e hanno compiuto un dovere in un regime che non vogliamo riconoscere — siamo d'accordo — ma che sul piano del diritto internazionale aveva le caratteristiche perfette di un Ente giuridico internazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, cominciando dal disegno di legge n. 3665.

All'articolo 1 c'è un emendamento presentato dall'onorevole Walter, il quale consiglia di completare il primo comma con le parole « qualora non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie ».

BERLOFFA, *Relatore*. Sono d'accordo con lo spirito che ha animato l'onorevole

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Walter nella presentazione dell'emendamento, però mi corre l'obbligo di ricordare che l'articolo 1 della proposta che stiamo esaminando fa riferimento alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, e precisamente all'articolo 9, il quale contiene appunto questa precisazione: « qualora non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie ». Quindi l'emendamento proposto mi pare superato non solo nella sostanza ma anche nella forma giuridica.

WALTER. Dopo questa precisazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

GUGGENBERG. Per dichiarazione di voto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzi tutto l'onorevole Berloff per la sua relazione e tutti i colleghi per la comprensione, l'alto senso di responsabilità e lo spirito di giustizia dimostrati.

Poiché la legge è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, voglio aggiungere una parola di ringraziamento anche per il Senato. Sono convinto — come ha detto il relatore — che la legge non solo porterà a una grande distensione degli spiriti in Alto Adige — perché adesso è eliminata una causa di malcontento — ma io spero che questa votazione darà anche un senso di profonda soddisfazione interna. Ringrazio anche il Governo per avere indicato i mezzi per la copertura della spesa, che in verità non è elevata.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione di questa legge voi avete in certo modo coronato degnamente alla fine della legislatura i lavori della nostra Commissione; posso assicurarvi che faremo di tutto, in Alto Adige, per raggiungere ciò che tutti speriamo debba essere la conseguenza della vostra comprensione: la distensione degli spiriti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Guggenberg per le dichiarazioni fatte e anche noi speriamo che la legge abbia gli effetti da lui previsti.

Passiamo al disegno di legge n. 3666.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Sono abrogati l'articolo 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano ».

La proposta di legge, constando di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Infantino ed altri: Modifiche ed integrazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra. (2117).

PRESIDENTE. Per questa proposta c'è un testo sostitutivo che, per la verità, costituisce una nuova edizione totale. Possiamo seguire, per richiesta dello stesso proponente, il nuovo testo ciclostilato.

GEREMIA, *Relatore*. Ebbi occasione di illustrare la proposta di legge dell'onorevole Infantino quando fu portata per la prima volta all'ordine del giorno. Non sto a ripetere le osservazioni allora fatte, né dirò il punto sul quale ci siamo soffermati e in ordine alla richiesta del parere alla Commissione Difesa. Oggi ci troviamo in una situazione particolare, cioè l'esame della proposta Infantino insieme con le due proposte Raffener, che allora non conoscevo e che per altro hanno molti elementi in comune e riguardano le categorie di persone che, come è stato giustamente detto, debbono essere accomunate nella concessione dei benefici previsti dai provvedimenti stessi.

Se per gli alto-atesini vale la giustificazione per l'applicazione di tali provvedimenti di considerarli come soldati fino al 1943 e per i quali il titolo a pensione è valido, così come è valido anche il periodo successivo quando cioè i due eserciti — germanico e italiano — non erano più affratellati, credo che la stessa estensione debba essere valida per coloro che sono stati soldati della cosiddetta Repubblica sociale italiana.

Mi riservo quindi di prendere la parola sui singoli articoli.

INFANTINO. La situazione di stamani mi induce a ritirare il nuovo testo. Se il Relatore e il rappresentante del Governo sono d'accordo nella equiparazione, i miei emendamenti non hanno più ragione d'essere e mi rifaccio alla proposta nel testo originario.

DELCROIX. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole rappresentante del Governo.

A prescindere dalle difficoltà procedurali, che io riconosco, anche perché i due provvedimenti Raffener sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento mentre questo terzo è qui in prima lettura, vorrei sapere dal rappresentante del Governo — il quale può anche non rispondere se ritiene di non

essere autorizzato a farlo — quali sono le difficoltà sostanziali. Il Governo, in parole più precise, è disposto a concedere la equiparazione in fatto di trattamento di pensione e non di assistenza medica, sociale, collocamento obbligatorio e facilitazioni connesse? Oppure è disposto a concedere anche queste ultime?

Perché mi sembrerebbe — nel momento in cui facciamo un atto molto significativo, e la legislatura è lieta di concludere così la sua vita — mi sembrerebbe molto triste che si facesse questa discriminazione nei riguardi di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Vorrei vivamente pregare il rappresentante del Governo di darmi una risposta e possibilmente di darla favorevole, perché l'equiparazione o voi la concedete o non la concedete; non potete concedere l'equiparazione nel trattamento di pensione ed escluderla nell'assistenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Infantino ha proposto di abbandonare il testo emendato e di ritornare al primitivo.

Il nuovo testo era da noi considerato come il testo sul quale si doveva svolgere la discussione. Il proponente ha tutto il diritto di chiedere di ritornare al testo originario che noi avevamo considerato abbandonato, ma c'è a un certo momento la necessità di un assettamento mentale, che consiglia il rinvio della discussione.

WALTER. Se noi facciamo la discussione sul nuovo testo, va bene; altrimenti il Relatore dovrebbe fare una nuova Relazione.

GEREMIA, *Relatore*. In termini positivi, si vuole che io ritratti tutto quello che ho detto. Le dico, signor Presidente, che proprio perché nella discussione è emersa da parte di tutti la volontà che anche per questa categoria vi debba essere lo stesso trattamento che si fa all'altra, le dico che è giusto abbandonare questo nucleo e ritornare al testo primitivo.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo quello che ho detto in apertura di discussione.

Pur riconoscendo valide le ragioni addotte dall'onorevole Infantino — che d'altra parte credo di essere stato il primo ad esporre — e senza entrare nel merito alla discussione — io qui mi limito puramente e semplicemente a osservare che lo stesso proponente ha presentato un altro testo e non capisco perché debba essere abbandonato proprio quando il Governo ha dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo; d'accordo s'intende col nuovo testo.

Faccio appello al proponente, tenuto conto del momento particolare nel quale ci troviamo, di lasciare questo testo se vogliamo condurre in porto la legge. Tutte le disposizioni che risultano da questa proposta possono dare soddisfazione a una categoria di cittadini italiani i quali si sono trovati in condizione di minorità. Togliamo la condizione di minorità e compiamo opera di giustizia, senza che per fare ciò vi siano obiezioni o difficoltà.

FACCHIN. Mi pare che tutti in seno alla Commissione siano d'accordo sulla questione di principio. Ora si tratta di formulare quello che dovrà essere il testo definitivo, perciò proporrei che venisse riunita una commissione ristretta in modo che fra due o tre ore questa possa presentarci un testo concordato.

INFANTINO. Nel nuovo testo avevo introdotto degli emendamenti, perché non sapevo che nel Senato fosse stata approvata la proposta di legge Raffener. Agli alto-atesini è stata concessa la pensione al posto dell'assegno, il collocamento obbligatorio ecc., mentre agli altri non viene fatto lo stesso trattamento. Che ai mutilati della Repubblica sociale venga concesso il diritto alla pensione è tra i voti che abbiamo formulato dal 1945 in poi; ci sono anche i voti dei partigiani, quindi il voto è al di sopra di ogni distinzione, di ogni barriera. Anche nell'ambito dell'Associazione mutilati, si è voluto che si ponesse fine a ogni discriminazione. Oggi si vuole compiere un atto di giustizia che deve porre fine a ogni contrasto e non si parlerà più di discriminazione. Tutti saranno eguali dinanzi alla patria: tutti coloro che hanno combattuto in buona fede.

Ricordo al collega Guggenberg, che, nel 1953 fui proprio io che chiesi al Presidente del consiglio l'assistenza e la pensione di guerra per gli alto-atesini, e di ciò non si era mai parlato fino ad allora.

PRESIDENTE. Vediamo di uscire da questa situazione. Le argomentazioni svolte sono di tale valore morale che non possono lasciare insensibile nessuno di noi. Però, come Presidente, debbo dire che la richiesta fatta da Ella, onorevole Infantino, di ritornare al testo primitivo, doveva essere avanzata all'inizio della discussione.

Ella, onorevole Infantino, sa che il testo originario aveva trovato parecchie osservazioni da parte del Tesoro.

Credo che potremmo accogliere la proposta dell'onorevole Facchin, per intenderci un pò.

DELCROIX. Se si dovesse uscire con la conclusione che mentre si concede — e noi ne siamo lietissimi — una parificazione ai mutilati e invalidi di guerra dell'esercito germanico e delle S. S. si mantiene una discriminazione nei riguardi dei componenti delle Forze armate dell'Italia del Nord, noi preferiremmo che fosse ritirata questa terza proposta di legge. E che ognuno prenda le proprie responsabilità e il Paese sappia che nel momento in cui viene fatto questo atto di pacificazione ...

PRESIDENTE. Non mi sembra che siamo arrivati a questo punto.

DELCROIX. Noi non possiamo, nel momento in cui il Parlamento italiano con un atto solenne riconosce che tutti combatterono per l'Italia, che si possa mantenere una discriminazione nei riguardi di italiani che possono avere quante colpe si vuole ma non hanno mai rinunciato a battersi per l'Italia.

ANGIOY. Mi associo alla proposta del collega onorevole Facchin.

PRESIDENTE. Stando così le cose, mi riservo di nominare subito una Commissione di 5 membri perché studi ed armonizzi le dichiarazioni di carattere generale fatte stamattina in sede di approvazione del disegno di legge per gli alto-atesini, con la proposta di legge del collega onorevole Infantino: la quale armonizzazione non potrà prescindere dalle ragioni che il Tesoro ha fatto valere sulla proposta iniziale a suo tempo fatta.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la decisione del Presidente di nominare un Comitato ristretto, tanto più che prima di accettare la modifica proposta esso deve valutarne le ripercussioni finanziarie. Ci siamo resi conto di questo stato d'animo perché siamo tutti quanti italiani e sensibili, senza enfasi e senza retorica alle necessità di questa categoria, e posso assicurare del pieno spirito di comprensione del Governo ma vi prego di comprendere anche le ferree necessità del Tesoro.

INFANTINO. Onorevole Presidente, ritiro la mia richiesta, purché si continui la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Vede, onorevole Infantino, io vorrei che Ella si rendesse conto che la Commissione non intende ostacolare questa legge, tuttavia non possiamo dilungarci troppo nelle discussioni, in questo scorcio di legislatura. Anche i quarti d'ora contano.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Passo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge Infantino nel nuovo testo emendato.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è così modificato:

« al militare che essendo al servizio delle Forze armate della Repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra sono concesse pensioni, assegni o indennità nella misura prevista dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori ».

L'onorevole Walter propone di inserire la parola « sedicente » prima delle parole « Repubblica sociale italiana ».

INFANTINO. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

FACCHIN. Propongo il seguente emendamento:

alle parole: « ...sono concesse pensioni assegni o indennità nella misura prevista dalla tabella *D* annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori », *sostituire le altre parole:* « è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e sue successive modificazioni ».

Propongo cioè che ai militari già in servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, sia fatto lo stesso trattamento che abbiamo poco fa approvato per gli alto-atesini; per questo ho adottato la stessa formula già approvata dalla Commissione per gli altoatesini stessi. Non possiamo fare discriminazioni.

DELCROIX. Mi associo alla proposta di emendamento dell'onorevole Facchin che mi sembra ovvia.

GEREMIA, *Relatore*. Non mi oppongo all'emendamento.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Commissione che l'emendamento dell'onorevole Facchin dopo tutte le discussioni fatte, riporta il testo della proposta Infantino alla sua primitiva stesura, ed io dovendo accettare gli emendamenti, dovrò poi rinviare la discussione ad altro momento, in quanto praticamente si cambia testo.

SEMERARO GABRIELE. Devo dar atto all'onorevole Presidente e agli onorevoli col-

leghi dello spirito che anima la Commissione di pervenire ad un'equiparazione generale; però sarei d'avviso, piuttosto che sospendere, di accettare le proposte di cui al testo ciclostilato.

DELCROIX. Sono desolato di dover prendere per la terza volta la parola, ma devo confessare che stamane quando ho chiesto di essere nominato rappresentante del mio Gruppo in Commissione sapevo solamente della proposta Raffener per gli alto-atesini. È stata una gradita sorpresa apprendere dall'onorevole Presidente che era in discussione anche la proposta 2117 dell'onorevole Infantino e mi convinsi che al momento stesso in cui si faceva un gesto di comprensione e di fiducia nei riguardi degli alto-atesini a maggior ragione lo si facesse anche nei riguardi degli Italiani della Repubblica sociale italiana.

Ora, perché si dice di no al nuovo testo dell'onorevole Infantino? Perché mentre la differenza di spesa è minima fra l'applicazione della tabella *D* e quella della tabella *A*, la differenza morale è grandissima, perché la tabella *D* è quella degli infortunati civili, di coloro cioè che non hanno rivestito la qualifica di militari e di combattenti.

Quindi se la proposta di legge dovesse venire votata nella formula adottata dal testo ciclostilato, io darei senz'altro il mio voto contrario perché preferisco che non si faccia nulla nei riguardi dei militari della Repubblica sociale italiana piuttosto che si addivenga ad una discriminazione fra italiani ed italiani!

Se è possibile approvare l'emendamento Facchin andiamo avanti, altrimenti col voto ognuno assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Mi pare che, dopo aver tanto discusso, siamo tornati alle posizioni iniziali.

NICOLETTO. Vorrei chiedere al Relatore se sa precisare la differenza di spesa tra il testo ciclostilato e l'emendamento Facchin.

GEREMIA, *Relatore*. Non è molto cortese rispondere con un'altra domanda; però vorrei domandare quale è l'onere derivante al bilancio dal provvedimento a favore degli alto-atesini.

DELCROIX. Posso rispondere alla domanda dell'onorevole Nicoletto. La differenza tra la tabella *D* e la tabella *A* è questa: per gli iscritti alla tabella *D* vi è il 10 per cento in meno solo relativamente alla pensione propriamente detta. Sono invece identici tutti gli altri assegni di superinvalidità, accompagnamento, cumulo, ecc. Ecco perché

non esito a definire irrisoria la maggiore spesa conseguente all'emendamento Facchin, mentre è enorme la portata morale. Per questa ragione sarei costretto a votare contro il testo ciclostilato.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo confermare quanto ho detto dianzi. Non sapendo con esattezza, né potendo accertare nello spazio di pochi minuti quale sarebbe l'onere a carico dell'Amministrazione dello Stato, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 1, inserendo in esso l'emendamento presentato dall'onorevole Facchin, risulterebbe così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

Al militare che essendo al servizio delle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

NICOLETTO. Debbo fare una dichiarazione di voto relativamente a questo emendamento. La nostra parte voterà contro, perché noi da due ore assistiamo a una discussione che è sfuggita alla realtà di fatto. Né il Governo, né il Relatore, né i colleghi hanno voluto chiarire la sostanza di questo articolo e assumere la responsabilità del gesto politico che viene compiuto. Noi abbiamo dichiarato in diverse occasioni che dal punto di vista finanziario siamo e siamo stati sempre proclivi a una grande larghezza nell'andare incontro alle necessità di mutilati e invalidi, anche perché ciò risponde a un principio della Costituzione. Però qui si vuole risolvere un problema politico di grande importanza, che è quello di ammettere la coesistenza in un certo momento di due eserciti nello Stato italiano.

Io avevo sperato che altri facesse questo rilievo. Ma, dato che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, debbo richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Qui si vuole stabilire la parità completa tra due eserciti: l'Esercito partigiano, che ha difeso il nostro Paese, e l'altro Esercito che obbediva a un Governo che non era un Governo.

Non intendiamo ostacolare la pacificazione, ma quando si tratta di affrontare un problema di questa natura vogliamo che i colleghi se ne rendano conto.

INFANTINO. Faccio osservare all'onorevole Nicoletto che il riconoscere la pensione

ai mutilati della Repubblica sociale italiana non significa riconoscere quel Governo. Il testo della proposta di legge parla espressamente di « sedicente Repubblica sociale italiana ». Quindi non si tratta di riconoscere un Governo e le sue Forze armate, ma soltanto di venire incontro a dei mutilati che in quelle circostanze eccezionali combatterono, versarono il sangue e morirono.

FACCHIN. Avendo io presentato l'emendamento e non volendo che esso possa essere interpretato in una maniera contraria alle mie intenzioni, dichiaro con molta chiarezza che, animato dalla più grande buona volontà di dare anche a questi mutilati e invalidi un trattamento uguale a quello fatto per gli alto-atesini, non ho inteso affermare un riconoscimento della sedicente Repubblica sociale italiana. Intendo perciò che sia mantenuto nei confronti della sedicente Repubblica sociale italiana il carattere di riserva politica che abbiamo sempre sostenuto, tanto più che noi siamo vissuti in quei tempi e in quella situazione eccezionale in cui si dibatteva l'Italia.

Però, per dimostrare la coerenza del Gruppo democristiano di fronte a questi problemi, ricorderò che quando nella prima legislatura i colleghi del Partito popolare alto-atesino richiesero insistentemente al Governo, allora presieduto dall'onorevole De Gasperi, che fosse concesso agli alto-atesini quel trattamento che finalmente oggi viene concesso, l'onorevole De Gasperi rispose che il Governo non poteva prendere in considerazione la possibilità di concessione di un trattamento di pensione o di altra natura in favore degli alto-atesini di lingua tedesca, se prima non fosse stato risolto con uguale larghezza il problema riguardante i combattenti della sedicente Repubblica sociale Italiana.

In sostanza l'onorevole De Gasperi connetteva i due problemi in modo inscindibile.

Pertanto, oggi che abbiamo approvato le due proposte di legge relative agli alto-atesini, facendo lo stesso trattamento ai combattenti della sedicente Repubblica sociale italiana restiamo in definitiva nella linea logica di coerenza con cui il problema fu a suo tempo impostato.

MERIZZI. Lasciando da parte la questione di merito, sulla quale ho già espresso il mio pensiero, sul piano finanziario faccio questa dichiarazione: né il Relatore, né il Governo hanno saputo indicare quale è l'aggravio che verrebbe al Tesoro da questo emendamento. Pertanto mi asterrò dalla votazione dell'emendamento stesso.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

GEREMIA, *Relatore*. I colleghi ricordano che in precedenti occasioni io feci osservare che al fondo di tale questione c'è un problema politico, del quale noi non siamo competenti, perché riguarda soltanto l'aspetto finanziario; che perciò sarebbe stato bene che il provvedimento passasse alla Commissione Difesa, perché questa affrontasse il problema politico. Quindi ogni nostra decisione vale soltanto ai fini finanziari ed economici. Ciò posto, perché dovremmo votare contro o astenerci? Non c'è nel provvedimento nulla di implicito o di nascosto.

NICOLETTO. Ma rimane il problema politico.

MERIZZI. L'onorevole Delcroix ha detto che l'aumento è irrisorio, perché è rappresentato dal 10 per cento sulla sola pensione. Il Governo ci dica l'ammontare di questo 10 per cento.

DELCROIX. Non sapevamo neppure per gli alto-atesini, per i quali tuttavia abbiamo approvato le due proposte di legge.

MERIZZI. Quindi mi astengo.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 1 per divisione.

Metto in votazione la prima parte dell'articolo:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

« al militare che essendo al servizio delle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra »...

(È approvato).

Metto in votazione la seconda parte, nel testo dell'emendamento Facchin:

« ... è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ».

(È approvato).

Per rispondere ad una precedente osservazione dell'onorevole Walter, assicuro che questo articolo 1 che abbiamo votato, modifica il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, e non anche il secondo. Non può esserci equivoco, perché non si parla del secondo comma, che rimane quindi immutato.

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è così modificato:

« ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana è concesso il trattamento previsto dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori ».

FACCHIN. In armonia col primo articolo, bisogna aggiungere prima delle parole « Repubblica sociale italiana » l'aggettivo « sedicente ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento Facchin.

(È approvato).

FACCHIN. In armonia con l'articolo 1 occorre anche sostituire le parole: « è concesso il trattamento previsto dalle tabelle H, L, N, P, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori » con le altre: « è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 3 così modificato:

L'articolo 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è così modificato:

« Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4 sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175 sull'Opera na-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

zionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra ».

L'onorevole Walter ha proposto la soppressione di questo articolo.

WALTER. Essendo stato approvato l'articolo 1 con l'emendamento Facchin, questo articolo decade.

DELCROIX. Ma c'è l'ultima parte che riguarda l'assistenza dell'Opera nazionale.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, diceva: « Ai mutilati e invalidi di cui agli articoli 1 e 4 sono applicabili le disposizioni della legge 10 agosto 1942, n. 1175 sull'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro ».

L'emendamento Infantino sostituisce all'ultimo inciso quest'altro: « nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra ».

INFANTINO. Potevo sostituire la parola « salvo » con la parola « comprese »; ho voluto invece essere più generico. Del resto la formula che ho usato riproduce quella della legge per gli orfani dei caduti.

PRESIDENTE. Forse era meglio procedere alla semplice sostituzione della parola « salvo » con la parola « comprese », perché ho il dubbio che la formula da lei usata vada al di là del suo pensiero.

DELCROIX. Nella proposta Infantino c'è già una limitazione, perché si riferisce soltanto alle disposizioni relative alla protezione e all'assistenza.

WALTER. Accetto l'emendamento Infantino, perché non sono contrario ai benefici nel campo assistenziale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5 del testo presentato dall'onorevole Infantino.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante le economie realizzate dalla attuazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14 ».

Questa Commissione non ha mai considerato le economie come mezzo di copertura ai fini dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi bisogna dire che « si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 496 del bilancio

del Ministero del tesoro », che è quello delle pensioni di guerra.

INFANTINO. Sarebbe anche opportuna una proroga dei termini previsti dalla legge del 1955.

PRESIDENTE. Nella Relazione Ella, onorevole Infantino, diceva che il termine era di un anno, ma che, passato un anno, si è visto che il numero delle domande presentate è stato inferiore al previsto. Se adesso si proroga il termine, l'economia su cui ella faceva affidamento viene ad essere eliminata o diminuita, perché si deve supporre che ci saranno altri aventi diritto che presenteranno la domanda.

INFANTINO. Ci sono degli interessati che avevano allora 16 anni e che non hanno fatto domanda perché la legge negava loro la pensione. Sono circa 800 casi. Questi naturalmente dovrebbero poter fare la domanda. Inoltre ci sono state domande già respinte.

GEREMIA, *Relatore*. È evidente che se questa legge fa sorgere un diritto, chi ha diritto può presentare la domanda.

WALTER. È necessaria anche la rinnovazione delle domande fissando un termine, perché gli uffici delle pensioni di guerra non possono andare a ricercare tra tanti fascicoli già esistenti, quali di essi riguardino persone in favore delle quali sorge ora il diritto. Inoltre il Ministro deve dirci da quando entra in vigore questa legge, cioè da quando decorrono i benefici in essa previsti.

PRESIDENTE. Per simmetria con quanto abbiamo fatto nella legge per gli altoatesini, si potrebbe dire: « Le domande per ottenere i benefici contemplati nella presente legge devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

BERLOFFA. Ci sono dei benefici di carriera concessi precedentemente ai mutilati e invalide, pertanto l'applicazione di questi benefici deve essere richiesta entro un certo termine.

GEREMIA, *Relatore*. L'onorevole Infantino ha fatto presente che ci sono dei casi di persone che non hanno presentato domanda; bisogna perciò accordare un termine di 180 giorni per la presentazione della domanda stessa. Quanto alla decorrenza dei benefici, secondo me, deve essere stabilita dal mese successivo alla presentazione della domanda, secondo la prassi normale.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E per le domande già presentate?

GEREMIA, *Relatore*. Devono essere nuovamente presentate.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed è questo il termine a cui dobbiamo riportarci per l'applicazione dei benefici.

WALTER. Un altro caso. Dovremo dare un termine per la presentazione delle domande dato che l'approvazione della legge comporterà fatalmente una riapertura di termini per la presentazione delle domande di beneficiare della legge n. 648. Si potrebbe stabilire un anno dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Proporrei un articolo — sostitutivo dell'articolo 6 presentato dall'onorevole Infantino — del seguente tenore:

« Le domande per ottenere i benefici contemplati nella presente legge devono essere presentate entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Proporrei un articolo 7 del seguente tenore:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo un articolo che, se approvato, diverrà articolo 8, così formulato:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, dato che questa proposta di legge deve essere trasmessa al Senato proporrei di interpretare le norme del coordinamento con una certa larghezza in modo che sia consentito in sede di coordinamento una ampia revisione che salvando lo spirito della legge, possa rivedere e modificare le formule che essendo eventualmente in contrasto potessero ostacolare l'iter successivo della legge. Resta anche inteso che il titolo della proposta di legge, in armonia con gli emendamenti approvati, resta modificato

nel senso che alle parole « Repubblica sociale italiana » debba essere premessa l'altra « sedicente ».

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

WALTER. Per dichiarazione di voto. Noi abbiamo approvato questa legge per un principio di equità e come contributo alla distensione degli animi. Tuttavia non posso fare a meno di rilevare come in questo caso si sia sorvolato sopra una indeterminatezza di copertura che in altri casi ha inesorabilmente bloccato ogni legge. Debbo rilevare che il nostro Presidente, abitualmente — ed a ragione — così rigido, questa volta, è stato di manica larga e penso che se non fossimo al termine della legislatura ciò potrebbe costituire un pericoloso precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, noi in Parlamento abbiamo sempre cercato di mantenere un certo equilibrio, pur non oltrepassando certi limiti. E, se si dice che la legge va a carico del capitolo delle pensioni di guerra, ciò significa che la sua portata è tale da consentire di inserirla, tenuto conto della normale elasticità del capitolo stesso. Mi auguro anch'io che alla ripresa dei lavori questa Commissione si mantenga su criteri rigorosi ed uniformi perché rigidità ed uniformità sia di fronte al Governo che alla iniziativa parlamentare sono garanzia di ben operare a vantaggio di tutti e soprattutto dell'Erario.

INFANTINO. Per dichiarazione di voto, desidero concludere questa nostra discussione con un ringraziamento a tutta la Commissione. Questa è forse una delle più importanti giornate della mia vita perché da oggi mi posso considerare mutilato di guerra, e ne sono veramente commosso. Ringrazio tutti i colleghi, di tutti i Gruppi, anche quelli dell'altra parte che pure hanno dissentito su taluni aspetti della legge. Ringrazio soprattutto l'onorevole Presidente che con tanta pazienza ha sopportato la mia... persecuzione in questi ultimi mesi, come ho perseguitato il Sottosegretario onorevole Maxia, al quale pure va il mio ringraziamento.

Ringrazio tutti — anche l'onorevole Gernia, Relatore magnifico — anche a nome dei miei rappresentati (sono presidente dei Mutilati della R. S. I.) che dai loro onorevoli colleghi attendevano questo gesto che contribuirà a farci ritrovare tutti fratelli nella nostra Patria.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

PRESIDENTE. Sono molto sensibile alle parole di ringraziamento e sono lieto che si concluda questo nostro lavoro in un'atmosfera di comprensione per tutte le esigenze e speriamo che la prossima Legislatura, sgombrati gli ultimi residui sentimentali della guerra, possa affrontare con maggiore tranquillità ed impegno i suoi lavori!

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo d'Acquisto (2617) e Trabucchi e D'Ambrosio: Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo d'Acquisto (2676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta e altri « Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto » e la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Trabucchi e D'Ambrosio « Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo D'Acquisto ».

Il Relatore, onorevole Priore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Le due proposte di legge Trabucchi-D'Ambrosio e Maglietta e altri riconoscono i meriti di un eroico rappresentante dell'Arma dei carabinieri. Come è noto, il 13 settembre 1943 venne fucilato dai tedeschi a Palidoro di Roma il brigadiere dei carabinieri Salvo d'Acquisto. Alla sua memoria fu concessa la medaglia d'oro, massimo riconoscimento militare. L'altissimo riconoscimento non può però esprimere tutta la gratitudine degli italiani a questo fulgido esempio di carità e di amore verso la patria, esempio che ha dato all'Arma dei carabinieri ancora maggiore prestigio e fierezza. Si pensi che 22 ostaggi civili stavano per essere fucilati in seguito a un attentato compiuto contro le truppe d'occupazione: l'eroe D'Acquisto si dichiarò autore dell'attentato e come tale fu ucciso al posto degli ostaggi.

Il gesto eroico del giovane brigadiere appare ancora più grande e generoso, quando si consideri che il fatto di cui egli si accusò non era stato da lui compiuto. Egli disse questo per salvare la vita a numerosi connazionali!

Come italiani dobbiamo rendere il massimo onore a un simile eroe e all'Arma gloriosa di cui faceva parte. Questa è la dimostrazione di come sanno generosamente morire in pace e in guerra gli appartenenti all'Arma benemerita.

Alla memoria di Salvo D'Acquisto sono stati dedicati alcuni monumenti e il suo nome è stato dato a diverse caserme dell'Arma. Giusto riconoscimento, che serve ad esaltare di fronte alle nuove generazioni il più elevato sentimento d'amore per la patria.

Però debbo dire che la famiglia D'Acquisto è una famiglia esemplare ma povera. Merita pertanto un riconoscimento tangibile, a cui mirano le due proposte di legge in esame, che concernono una pensione di 500.000 lire annue, in forma straordinaria, come dimostrazione della solidarietà e della riconoscenza degli italiani.

Essendo la proposta Trabucchi più completa, propongo che questa sia presa a base di discussione e che le due proposte siano abbinate col titolo Trabucchi, Maglietta e altri. Naturalmente esprimo il mio parere pienamente favorevole all'accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELCROIX. Mi associo con entusiasmo a quanto ha detto il Relatore. Quella di Salvo D'Acquisto è una figura unica nella storia.

CALABRÒ. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Priore, perché specialmente in questi tempi è bene che siano esaltati presso la gioventù italiana gli esempi di eroismo, da qualunque parte vengano, ed anche perché questa proposta di legge costituisce un atto di pacificazione.

Sono perciò favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Le due proposte di legge hanno una identica finalità e l'onere è quello che ordinariamente lo Stato si assume per riconoscere i meriti di eminenti personalità. Il Relatore ha detto che ritiene opportuno prendere a base della discussione la proposta Trabucchi-D'Ambrosio. Però nella proposta Maglietta ci sono anche degli elementi che non possiamo trascurare: quello per esempio della cumulabilità di questa pensione con altri assegni eventualmente spettanti agli interessati. È del resto la formula che abbiamo sempre usato per altri benemeriti nei riguardi dei quali è stata concessa la pensione straordinaria di 500.000 lire.

PRIORE, *Relatore*. I genitori del D'Acquisto hanno una pensione di 24.000 lire.

DELCROIX. È giusto aggiungere questa disposizione sulla cumulabilità, altrimenti potrebbe essere tolta ai genitori del D'Acquisto la pensione alla quale essi annettono un valore particolare.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

PRESIDENTE. Le due proposte si riferiscono solo ai genitori. Debbo ritenere che egli non abbia lasciato figli.

PRIORE, *Relatore*. Effettivamente non ne ha lasciati.

PRESIDENTE. Rilevo ancora che il secondo articolo della proposta Maglietta pone la spesa a carico del capitolo 493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, capitolo che riguarda le spese impreviste, mentre sarebbe più logico e più rispondente al principio costantemente adottato dal Ministero del tesoro di attingere il meno possibile a questo fondo e attribuire quindi la spesa sul capitolo specifico che si riferisce a tutte queste pensioni straordinarie di 500.000 lire elargite ai benemeriti del paese. Quindi in sede di coordinamento sarà bene sostituire il capitolo n. 493 con l'altro capitolo, di cui presentemente mi sfugge il numero.

PRIORE, *Relatore*. Sono d'accordo.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come rappresentante del Governo non posso — sul piano morale — che associarmi a tutto quello che è stato detto sull'eroico carabiniere D'Acquisto, che è una figura che risalta su tante altre messesi in luce nell'ultima guerra e nella Resistenza in modo particolare. Non c'è dubbio che da parte di ogni cittadino si prova un sentimento di commozione e di riconoscenza per il suo eroico comportamento.

Però, come rappresentante del Ministero del tesoro, debbo anche dire delle cose meno piacevoli. Sono numerose le figure nobilissime che si sono messe in luce nell'esercizio di quelli che sono i più alti sentimenti di amor patrio; e gli eventuali riflessi di un principio di questo genere sarebbero notevoli. Il Ministero del tesoro si permette perciò di far rilevare l'anomalia di aver ricordato tra tanti eroi soltanto il carabiniere D'Acquisto, mentre molti altri casi potrebbero essere ugualmente richiamati.

Tuttavia — fatto presente questo aspetto delicato — mi rimetto alla Commissione, perché decida nel modo che riterrà più opportuno.

PRESIDENTE. Do atto della riserva dell'onorevole Sottosegretario e dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico della proposta Trabucchi-D'Ambrosio:

« A titolo di onore ed in riconoscenza della Nazione per memoria della medaglia d'oro brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto,

è riconosciuta ai genitori sopravvissuti una pensione vitalizia speciale di complessive lire 500.000 annue. La somma sarà attribuita in parti uguali a ciascuno dei genitori, secondo le norme in vigore per le pensioni privilegiate di guerra. Alla morte di uno dei genitori l'assegno si cumulerà per intero a vantaggio dell'altro ».

Propongo un secondo comma aggiuntivo:

« La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle leggi vigenti sulle pensioni ».

Metto in votazione questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

Metto in votazione l'intero articolo completato dal comma aggiuntivo.

(È approvato).

Dobbiamo adesso inserire l'articolo 2 della proposta Maglietta, che nel testo originale dice:

« La spesa di cui al precedente articolo 1 è a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

Quanto al numero del capitolo, chiedo alla Commissione di autorizzarmi a sostituire il capitolo 493 con quello specifico relativo alle pensioni straordinarie di lire 500.000 da elargire a benemeriti del paese.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poi bisogna sostituire « esercizio finanziario 1956-57 » con « esercizio finanziario 1957-58 ».

Il secondo comma va soppresso, perché è superfluo. Il Ministro del tesoro non deve fare nessuna variazione, se la spesa va collocata nel capitolo che ho detto.

Perciò metto in votazione l'articolo 2 della proposta Maglietta, in questa formulazione:

« La spesa di cui al precedente articolo 1 è a carico del capitolo 627 dello stato di previ-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata, al comune di Domodossola, dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carcere mandamentale. (3572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Vendita a trattativa privata, al comune di Domodossola, dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali ».

Il Relatore, onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il comune di Domodossola, al fine di attuare il piano regolatore, ha chiesto di acquistare il fabbricato di proprietà demaniale sito in piazza Chiossi e fino a poco tempo fa adibito a carcere mandamentale.

Occorre tener presente che il comune di Domodossola ha già costruito in altra zona un nuovo apposito edificio nel quale sono già stati trasferiti i servizi carcerari, e che d'altra parte a causa delle precarie condizioni in cui si trova l'immobile, è di difficile commerciabilità; va infine rilevato l'interesse di carattere pubblico che la sua disponibilità rappresenta per il comune di Domodossola. Tali sono in breve i motivi per cui l'Amministrazione del Demanio è addivenuta nella decisione di chiedere l'autorizzazione alla vendita di detto stabile al comune di Domodossola. L'ufficio tecnico erariale di Novara ha ritenuto, con perizia in data 16 luglio 1956, di attribuire allo stabile in oggetto un valore di diciassette milioni di lire, ed allo scopo di perfezionare questa pratica il Ministro delle finanze ha presentato il disegno di legge attualmente al nostro esame, composto di un unico articolo, all'approvazione del quale il vostro Relatore è senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, al comune di Domodossola, per il prezzo di lire 17.000.000,

l'immobile patrimoniale, già adibito a locali carceri mandamentali, sito in Piazza Chiossi di detta città.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta « Campo Bufaloro » in Agro romano di proprietà degli eredi Savoia. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato: Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta « Campo Bufaloro » in Agro romano, di proprietà degli eredi Savoia.

Il Relatore, onorevole Castelli Edgardo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi hanno presente certamente la Norma XIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione in seguito alla quale, e alla interpretazione giurisprudenziale che ne è seguita, con sentenza della Corte d'appello di Roma in data 6 marzo 1952, passata in giudicato, venne avocata allo Stato italiano la quota di un quinto spettante al Re Umberto di Savoia sui beni costituenti l'eredità del defunto Re Vittorio Emanuele III. I rimanenti quattro quinti passarono rispettivamente alle figlie del defunto, Jolanda, Giovanna e Maria nonché per rappresentanza ai figli della premorta principessa Mafalda.

Ora — allo scopo di regolare i rapporti nascenti dalla citata disposizione fra gli Eredi Savoia e lo Stato italiano — si è addivenuti in un primo tempo al rogito notarile 12 dicembre 1955, col quale lo Stato italiano ha ceduto agli eredi Savoia in conto delle loro spettanze la tenuta di Capocotta, in Agro romano, nonché alcuni beni siti in Piemonte escluso però il compendio relativo alla tenuta di Racconigi in quanto su di esso pende tuttora controversia giudiziaria, riservandosi lo Stato la facoltà, nella divisione dei residui beni, di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

concentrare la propria quota di diritto in tutto o in parte sul compendio di Villa Savoia, in Roma, che più di ogni altra proprietà in discussione si presta ad una utilizzazione di carattere pubblico.

Con successivo atto in data 17 giugno 1957 si è provveduto sempre fra lo Stato e gli eredi Savoia alla divisione dell'asse ereditario del defunto Sovrano, assegnandosi agli eredi stessi, fra gli altri beni, la tenuta « Campo Bufalaro » in Agro romano, calcolata, secondo le vecchie tavole catastali in ettari 642.21.60 mentre nel vigente catasto rustico la sua superficie è calcolata in ettari 656.37.00. Noto per inciso che queste differenze di calcolo tra il vecchio ed il nuovo catasto ricorrono spesso e quindi non è questa una circostanza che ci deve preoccupare.

Nella stessa zona, e precisamente entro il comprensorio di Castel Porziano, di proprietà demaniale e attualmente in dotazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, si trovano due appezzamenti di terreno denominati rispettivamente « Quarto del Tellinaro » e « Quarticciolo » della estensione complessiva di ettari 321.64.80 ai quali l'ufficio tecnico erariale di Roma ha attribuito un valore globale di 268 milioni e 500 mila lire.

Ora, sta di fatto, che, mentre la tenuta di Campo Bufalaro viene ad essere confinante per largo tratto con la tenuta demaniale di Castel Porziano anzi ad un certo punto vi si incunea profondamente, gli altri due appezzamenti — di Quarto del Tellinaro e del Quarticciolo — sono confinanti con la tenuta di Capocotta.

È sembrato opportuno — unicamente per migliorare la situazione e dare una più organica configurazione alle rispettive proprietà del Demanio e degli eredi Savoia, — addivenire ad una permuta fra il Campo Bufalaro — il quale passerebbe dagli eredi Savoia al Demanio dello Stato, ed i due appezzamenti di Quarto del Tellinaro e Quarticciolo che passerebbero dal Demanio dello Stato agli eredi Savoia. La presente proposta ha avuto il parere favorevole della Presidenza della Repubblica, il visto di regolarità dell'Avvocatura generale dello Stato e il parere favorevole del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 27 maggio 1957 ed è stata tradotta in atto formale con rogito Notaio Napoleone di Roma del 17 giugno 1957. Dai conteggi di conguaglio, risulta una differenza di 8.500.000 lire (fra i 268.500.000 valore di Quarto del Tellinaro e del Quarticciolo, e i

260 milioni valore della tenuta Campo Bufalaro) a favore del Demanio dello Stato.

Il disegno di legge — all'uopo predisposto — prevede all'articolo 1 l'approvazione della permuta, e all'articolo 2 che la tenuta di Campo Bufalaro venga destinata in dotazione alla Presidenza della Repubblica in cambio dei due appezzamenti di Quarto del Tellinaro e del Quarticciolo che cessano di far parte della dotazione stessa.

Si tratta, come gli onorevoli colleghi hanno sentito, di un'operazione fatta con tutte le cautele del caso e il pieno consenso di tutti gli interessati, e quindi il Relatore esprime parere favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura con l'intesa che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 17 giugno 1957, n. 70318 di repertorio, a rogito notar Napoleone di Roma, in virtù del quale il Demanio dello Stato cede in proprietà alle figlie del defunto ex Sovrano Vittorio Emanuele III di Savoia, Iolanda, Giovanna, Maria e agli aventi causa della premorta figlia Mafalda, due appezzamenti di terreno in Agro romano, di proprietà dello Stato, facenti parte del comprensorio di Castelporziano in dotazione al Presidente della Repubblica, della superficie complessiva di ettari 321, are 64 e centiare 80 e del valore di lire 268.500.000, ricevendo in cambio dai predetti eredi, a titolo di permuta, la tenuta « Campo Bufalaro », in Agro romano, della superficie di ettari 656 ed are 37 e del valore di lire 260.000.000, nonché un conguaglio di lire 8.500.000.

(È approvato).

ART. 2.

La tenuta « Campo Bufalaro » divenuta di proprietà dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, è assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro Gabriele ed altri: Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (3530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro Gabriele ed altri: « Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici ».

Il Relatore, onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Non si può non guardare con grande interesse questo settore economico, che nel dopoguerra si può distinguere in due periodi: uno che va fino al 1955, in cui la nostra cinematografia ha toccato il vertice del suo splendore sia dal punto di vista degli incassi sia da quello dell'entità dei film prodotti. L'altro comincia dal 1956, e in esso si assiste ad una curva discendente di questa attività economica del nostro Paese.

L'aspetto saliente e caratteristico è il minore gettito in questo secondo periodo che fluisce sia ai produttori sia agli esercenti sia all'Erario, il quale preleva lautamente sugli incassi, nonché la diminuita produzione quantitativa.

Per dirlo con il mio eminente comprovinciale Ernesto Eula, si può affermare che nel settore del cinematografo c'è attualmente una crisi di assestamento dovuta a molti fattori: la concorrenza della diffusione, l'aumento del numero delle sale, la diminuzione del numero dei film, l'involuzione del gusto del pubblico, la contrazione dell'aliquota del bilancio familiare da destinare ai consumi non necessari.

La crisi è dimostrata dalle statistiche degli incassi. Nel 1956 si è avuta una diminuzione del 0,50 per cento rispetto all'anno precedente negli incassi globali; nel 1957 questa riduzione è stata del 3 per cento. La crisi si appalesa anche con la chiusura di alcuni locali di gestione cinematografica.

Mio compito non è quello di indagare gli aspetti generali della crisi o di studiare gli eventuali rimedi, bensì di riferire sulla proposta di legge d'iniziativa del collega Semeraro, sottoposta all'esame della Commissione, proposta la quale si ferma all'aspetto più appariscente della riduzione delle sale di proiezione e chiede quindi — come è stato reclamato da parte delle categorie interessate — una riduzione dei diritti erariali.

L'incidenza dei diritti erariali ha il suo riflesso sia sul costo, sia sul prezzo. Da un punto di vista generale si può affermare che l'alta aliquota del prelievo da parte dello Stato non solo scoraggia lo spettatore, ma favorisce anche l'evasione che è in atto specialmente da parte dei piccoli gestori di cinematografi, i quali si trovano in una situazione preoccupante. Una riduzione dei diritti erariali potrebbe agire anche in senso tonificatore sul prezzo, determinando una attenuazione del prezzo stesso e quindi un aumento di frequenza e dei correlativi incassi.

Crede che risponda anche al concetto del proponente che con questa proposta di legge non si vuole risolvere tutti i problemi della cinematografia, ma soltanto creare le premesse perché sia la produzione sia l'esercizio possono superare la crisi attuale. Quindi sarebbe opportuno che questa legge fosse semplice e chiara, limitandosi all'articolo 1, che prevede la riduzione dei diritti erariali.

Nel 1957 i diritti erariali percepiti dallo Stato sono stati di 25 miliardi e 600 milioni, di circa 900 milioni inferiori a quelli percepiti nel 1956. Quindi il 35 per cento di esenzione — previsto dalla proposta di legge — sulla cifra di 25 miliardi e 600 milioni rappresenterebbe 8 miliardi.

Io penso che sia una cifra molto forte, ove si consideri che il gettito dei diritti erariali deve essere destinato a una finalità raccomandabile, di cui tutti ci rendiamo conto, quella cioè di provvedere alle esigenze dei comuni e delle province.

Perciò proporrei che la riduzione fosse limitata al 25 per cento, il che rappresenterebbe per lo Stato un minore introito di 6 miliardi.

Aggiungerei poi un articolo 2, che si riferisca al problema degli ingressi gratuiti, che costituiscono una piaga tanto per gli esercenti quanto per i produttori. Con questo secondo articolo si dovrebbero obbligare tutti coloro che fruiscono dell'ingresso gratuito a pagare almeno l'imposta erariale. Si potrebbe così arrivare a reperire circa quattro miliardi, secondo calcoli molto prudenziali che sono stati fatti, sui sei miliardi di minore introito da parte dello Stato.

Questo articolo 2 risponderebbe sia a ragioni morali, perché eliminerebbe una evasione fiscale; sia a ragioni di carattere economico, perché il mancato pagamento del biglietto incide sulle due attività di produzione e di esercizio, che sono fondate sulla vendita del produttore, sia a ragioni di carattere sociale, perché nella grande maggioranza quelli che non pagano sono i più abbienti.

Riassumendo, io propongo di limitare la riduzione dei diritti erariali al 25 per cento e di aggiungere un secondo articolo di questo tenore: « Non è consentito l'ingresso agli spettacoli cinematografici o misti di cinematografo e avanspettacolo, con l'esenzione dal diritto erariale, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e per le persone nella legge medesima indicate ». È chiaro che il riferimento riguarda la legge di pubblica sicurezza, che prescrive l'ingresso gratuito a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza in servizio.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener conto anche degli articoli 3 e 4 della proposta di legge. I diritti erariali sui proventi cinematografici hanno permesso una certa previsione intorno alla quale gli Enti sovvenzionati hanno regolato la loro attività.

BIMA, Relatore. Gli articoli 3 e 4 dovrebbero decadere. Per le sovvenzioni di cui parlava ora il Presidente, non c'è bisogno di una copertura, perché dal 1956-57 lo Stato ha incassato per i diritti erariali sulla cinematografia 900 milioni in meno, eppure non è ricorso ad una copertura supplementare. È evidente che lo Stato ha distribuito una quota inferiore, corrispondente al minore gettito dei diritti erariali.

PRESIDENTE. Ma se si riduce l'aliquota, i fondi per le sovvenzioni diminuiscono non solo per la diminuzione degli spettatori, ma anche per la riduzione dei diritti erariali.

BIMA, Relatore. Io ho calcolato una diminuzione dei diritti erariali di 6 miliardi. Però, facendo pagare i diritti a coloro che hanno l'ingresso gratuito si possono recuperare quattro miliardi e altri due possono derivare dalla maggiore affluenza del pubblico, in seguito alla diminuzione del prezzo di ingresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Se non si fa nulla per rimediare alla situazione attuale, il gettito dei diritti diminuirà ancora e la preoccupazione del Presidente non solo non sarà eliminata, ma si aggraverà ancora.

Invece, con la riduzione dei diritti erariali, si potrebbe avere un assestamento diverso per la diminuzione del prezzo dei biglietti con una conseguente ripresa del flusso degli spettatori. Se la situazione non migliorerà sensibilmente, tuttavia non scenderà ancora di più dell'attuale livello, come avverrebbe se non facessimo nulla. C'è un interesse congiunto dell'esercente, del noleggiatore e del produttore ad avere una ripresa

del pubblico verso la cinematografia, che ora è in crisi anche per tanti altri fattori, tra cui, non ultimo, la scadente qualità dei film.

Del resto nelle previsioni del bilancio presentato al Parlamento abbiamo già preventivato tre miliardi in meno, perché abbiamo dovuto tener conto dell'andamento calante. Se ci sarà un aumento, tanto meglio. Non si dimentichi che l'aliquota era una volta del 15 o 20 per cento, mentre adesso siamo arrivati fino al 60 per cento.

PRESIDENTE. Non si può supporre che la discesa si fermi spontaneamente, per essere già arrivati alla eliminazione di coloro che non possono pagare il prezzo attuale? O ci sono ancora delle persone che fanno dei sacrifici per andare al cinema e che in un prossimo avvenire potrebbero aumentare il numero degli evadenti? Oppure non c'è una ascendente diminuzione dell'attenzione del pubblico per questa forma di divertimento?

Insomma, noi chiediamo allo Stato di rinunciare ai suoi proventi, ma non siamo sicuri che lo Stato potrà recuperare quello che perderà. Se ci sono altre ragioni per la diminuita affluenza degli spettatori, lo Stato perderà parte dei suoi introiti senza esercitare con questo alcun richiamo sul pubblico.

BOTTONELLI. Io debbo rilevare il fatto veramente eccezionale che siamo di fronte a una proposta di legge, firmata da parlamentari dei più diversi gruppi e articolata in quattro disposizioni ben precise, mentre il Relatore, invece di esprimere un giudizio su di essa, elimina tre articoli su quattro, dimentica il problema delle amministrazioni comunali, ignora il problema del piccolo e medio circuito, per preoccuparsi soltanto del grosso circuito cinematografico. Poi propone addirittura la diminuzione della esenzione dal 35 al 25 per cento. Ritiene infine che con la eliminazione dei « portoghesi » entreranno nelle casse dello Stato ben quattro miliardi! Ma chi dice all'onorevole Bima che questi « portoghesi », i quali oggi vanno al cinema gratis, domani ci andranno lo stesso se dovranno pagare i diritti erariali?

Debbo poi prospettare alla Commissione la situazione grave del piccolo e medio esercizio. Nel 1957, 5.754 cinematografi hanno realizzato una media di 11.000 lire di incassi per ogni programmazione. Se si tiene conto delle spese di ammodernamento e di impianto e di tutti gli altri costi che gravano sull'esercizio, è facile constatare in che situazione si trovino questi esercizi. 7.167 cinematografi hanno poi incassato una media giornaliera

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

di 16.000 lire. D'altra parte, ci sono 3.800 cinematografi che incassano un totale di 9 miliardi e 672 milioni, cioè circa l'88 per cento degli incassi globali di tutte le sale!

L'articolo 2 della proposta di legge prevede quindi una esenzione dei diritti erariali nei giorni in cui l'incasso lordo non abbia a superare le 25.000 lire e che tale esenzione si applichi anche alle sale in cui il prezzo del biglietto al pubblico non supera le 100 lire, fino alle prime 65.000 lire giornaliere. È questa una disposizione intesa a livellare i benefici tra medio e grosso circuito. Ma il Relatore non ne tiene alcun conto.

Secondo la soluzione dell'onorevole Bima, si prescinderebbe poi del tutto dalla necessità di sovvenzionare gli Enti lirici e altre istituzioni del genere, mentre a ciò si provvedeva con l'articolo 3 della proposta di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Queste istituzioni hanno una assegnazione fissa, non forfettaria.

BOTTONELLI. E come si provvederà ai comuni, che hanno già i bilanci dissestati e che si trovano ora in una situazione ancora aggravata per l'esenzione del dazio sul vino? Ho calcolato che la perdita per i comuni sarebbe di circa cinque miliardi!

Le ipotesi fatte dal Relatore sono ipotesi di comodo, perché la realtà è che la diminuzione di affluenza del pubblico alle sale cinematografiche dipende da diversi fattori, quali il mutamento dei gusti, la scadenza di una parte della produzione, la diffusione della motorizzazione, l'invadenza del cinema parrocchiali e via di seguito. Se è vero questo, non ci sarà nessun incremento di pubblico, non vi sarà aumento di gettito e i comuni non avranno nessun beneficio, ma soltanto un danno.

È curioso che il Governo accetti le conclusioni dell'onorevole Bima, scaricando la situazione critica delle sale cinematografiche sopra i comuni, i quali, attraverso l'Associazione nazionale dei comuni italiani da tanti anni stanno chiedendo una legge moderna della finanza locale, che consenta loro di avere una finanza propria.

Noi abbiamo aderito alla proposta di legge Semeraro trovando in essa un punto d'accordo, quantunque avessimo avuto intenzione di presentarne un'altra per conto nostro. Ma non possiamo ora consentire che il provvedimento si trasformi in modo che esso vada a beneficio soltanto dei grossi esercenti. Infatti, consideriamo che il biglietto da 500 lire è gravato di circa 150, 98 lire di diritti erariali. Con la riduzione del 35 per cento, questi

diritti diminuiscono di lire 52,50, cifra insignificante di fronte a un totale che rimane di circa 600 lire. Quindi l'esercente ha un notevole beneficio e lo spettatore nessuno. Invece il piccolo esercente che fa pagare il biglietto 100 lire su cui gravano diritti erariali per 20 lire, avrà una riduzione di 7 lire; insignificante per lui e per lo spettatore. Mi pare che sia un prendere in giro questa povera gente!

Quindi, se la proposta di legge rimane nei termini in cui è stata presentata, noi diamo il nostro consenso, altrimenti non possiamo che essere contrari. Mi riservo ad ogni modo di presentare due emendamenti.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Cosi rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Norme aggiunte alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ». (3648):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Minimo iscrivibile nel Gran Libro di debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi ». (3649):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castel Porziano, con la tenuta « Campo Bufalano » in Agro

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

romano di proprietà degli eredi Savoia ». (3670):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata, al comune di Domodossola, dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali ». (3572):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

Senatore RAFFEINER: « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini ». (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3665):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Senatore RAFFEINER: « Estensione dei benefici in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche ». (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3666):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

INFANTINO ed altri « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra ». (2117):

Presenti	33
Astenuti	6
Votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

MAGLIETTA ed altri: Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo d'Acquisto; (2617) e TRABUCCHI e D'AMBROSIO: Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo d'Acquisto ». (2676):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge nn. 3572, 3648, 3649, 3670 e delle proposte di legge nn. 2617-2676, 3665 e 3666:

Alicata, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Carcaterra, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Facchin, Ferreri Pietro, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Merizzi, Nicoletto, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Hanno preso parte alla votazione della proposta di legge 2117:

Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Berloff, Berzanti, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Facchin, Ferreri Pietro, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Longoni, Merizzi, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi e Vicentini.

Si sono astenuti:

Alicata, Amendola Pietro, Bigi, Li Causi, Nicoletto e Walter.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 16.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI